# REGOLAMENTO (CEE) N. 1408/86 DELLA COMMISSIONE

**del 13 maggio 1986**

**recante deroga, per il settore vitivinicolo, al regolamento (CEE) n. 410/86 relativo alle misure transitorie da adottare, in seguito all'adesione della Spagna e del Portogallo, per quando riguarda gli scambi di prodotti agricoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 90, paragrafo 1, e l'articolo 257, paragrafo 1,

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 410/86 della Commissione [1], i prodotti agricoli di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 409/86 della Commissione [2] sono sottoposti, negli scambi intracomunitari, al regime applicabile alla data del 28 febbraio 1986 ; che tale disposizione ha lo scopo di evitare movimenti speculativi, in particolare il doppio pagamento della restituzione all'esportazione ;

considérando che, per i prodotti del settore vitivinicolo, il rischio di speculazione, e segnatamente del doppio pagamento della restituzione all'esportazione, non esiste ; che è inoltre tradizionale, in particolare per alcuni vini, che l'immissione in consumo in uno Stato membro sia preceduta da un periodo più o meno lungo di magazzinaggio in un deposito doganale ; che è conseguentemente opportuno permettere ai vini in causa di beneficiare, all'atto dell'immissione in consumo in uno Stato membro, del regime applicabile alla data della loro immissione in consumo ;

considerando che il comitato di gestione per i vini non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

In deroga al disposto degli articoli 2, 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 410/86, i prodotti del settore vitivinicolo di cui al regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio [3] che rispondono alle condizioni previste all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 409/86 sono sottoposti, negli scambi intracomunitari, al regime applicabile alla data della loro immissione in consumo nello Stato membro di destinazione.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

A richiesta degli interessati, esso si applica a decorrere dal 1° marzo 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 1986.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESSEN

*Vicepresidente*

---

(1) GU n. L 46 del 25. 2. 1986, pag. 13.
(2) GU n. L 46 del 25. 2. 1986, pag. 5.
(3) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.